



REGIONE SICILIANA
Assemblea Territoriale Idrica Palermo

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE**

Approvato con Deliberazione _____ ATI Palermo del _____

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA - PALERMO

Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Altofonte, Bagheria, Balestrate, Baucina, Belmonte Mezzagno, Bisacchino, Blufi, Bolognetta, Bompietro, Borgetto, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Campofelice di Roccella, Campoflorio, Camporeale, Capaci, Canini, Castelbuono, Casteldaccia, Castelana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Cefalù, Cerda, Chiusa Sclafani, Cimmina, Cinisì, Collesano, Contessa Entellina, Corleone, Ficcarazzi, Gangi, Geraci Siculo, Giardinello, Giuliana, Godrano, Gratteri, Isnello, Isola delle Femmine, Lascari, Lercara Friddi, Marineo, Mezzojuso, Misilmeri, Monreale, Montelepre, Montemaggiore Bel Sito, Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Pollina, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, San Cipirello, S. Giuseppe Jato, S. Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, Sciarra, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Terrasini, Toretta, Trabia, Trappeto, Ustica, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villabate, Villafrati.

I

ARTICOLO 1	3
Ambito.....	3
ARTICOLO 2.....	3
Funzioni e Compiti del Nucleo di Valutazione	3
ARTICOLO 3.....	4
Struttura e composizione del Nucleo di Valutazione	4
ARTICOLO 4.....	4
Procedure di nomina dei componenti esterni del Nucleo di Valutazione	4
ARTICOLO 5.....	5
Incompatibilità.....	5
ARTICOLO 6.....	5
Compenso e durata	5
ARTICOLO 7.....	6
Decadenza e revoca	6
ARTICOLO 8.....	6
Struttura tecnica di supporto.....	6
ARTICOLO 9.....	6
Collocazione organizzativa.....	6
ARTICOLO 10	7
La valutazione delle prestazioni dirigenziali e di incaricati di P.O.....	7
ARTICOLO 11	7
Procedure di Valutazione.....	7
ARTICOLO 12	7
Norme di garanzia	7
ARTICOLO 13	7
Pubblicità e trasparenza	7
ARTICOLO 14	8
Norme finali e di rinvio.....	8

ARTICOLO 1

AMBITO

1. Il presente regolamento è finalizzato a regolare l'attività e l'operatività del Nucleo di Valutazione dell'Assemblea Territoriale Idrica di Palermo.

ARTICOLO 2

FUNZIONI E COMPITI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il Nucleo di Valutazione ha il compito di verificare la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. L'attività del Nucleo di Valutazione ha per oggetto la valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale o incaricati di P.O., nonché ogni altra funzione prevista per legge, per regolamento, dal CCNL o da altri fonti normative.
3. Le procedure di valutazione si applicano al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché al personale assunto con contratto a tempo determinato.
4. Il Nucleo verifica il regolare funzionamento dei servizi di controllo interno di cui al capo III del D.lgs. 267/2000. Esercita, altresì, le attività di controllo di gestione di cui agli artt. 197 e ss. del TUEL e di controllo strategico di cui all'art. 147 ter del citato al D.lgs. 267/2000 e, riferisce, in proposito, direttamente al Consiglio Direttivo.
5. Il Nucleo svolge le seguenti attività:
 - a. propone al Consiglio Direttivo la pesatura e graduazione delle posizioni dirigenziali e organizzative
 - b. effettua la valutazione delle performance organizzative dell'Ente, delle unità organizzative e degli uffici in cui si divide la struttura amministrativa;
 - c. propone al Consiglio Direttivo la definizione e l'aggiornamento della metodologia di valutazione del personale con qualifica dirigenziale o incaricati di P.O.;
 - d. nell'ambito del processo di pianificazione e controllo, supporta sotto un profilo tecnico gestionale, il Consiglio Direttivo nell'attività di predisposizione delle direttive e degli obiettivi programmatici da attribuirsi alla dirigenza dell'Ente;
 - e. svolge, nei confronti degli organi politici di governo dell'Ente, un ruolo di proposta, guida e supporto nell'elaborazione del Sistema di misurazione e valutazione delle Performance e del Piano della performance; in particolare guidandone, con funzioni propositive, la stesura degli stessi e seguendone il monitoraggio continuo nel tempo e i consequenziali riorientamenti emergenti dalle verifiche periodiche;
 - f. propone al Consiglio Direttivo la valutazione annuale del personale con qualifica dirigenziale o incaricati di P.O., accertando il reale conseguimento degli obiettivi programmati, ai fini dell'erogazione dell'indennità di risultato, secondo quanto stabilito dal sistema di valutazione e di incentivazione adottato dall'ente;
 - g. sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo le metodologie permanenti di valutazione delle posizioni organizzative e del restante personale dipendente, anche ai fini della progressione economica;
 - h. verifica l'adozione e l'attuazione del sistema di valutazione permanente dei Responsabili di Servizio e del personale dipendente e dei sistemi di controllo interno di cui all'art. 147 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000;
 - i. collabora con i Dirigenti alla valutazione dei dipendenti loro assegnati, garantendo la correttezza dei processi di misurazione, valutazione e di attribuzione dei premi al personale, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità nonché di premialità;
 - j. certifica la possibilità di incremento del fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 15 del CCNL 01.04.1999;

-
- k. monitora il funzionamento complessivo dei sistemi di valutazione adottati dall'Ente, della trasparenza ed integrità dei controlli interni, relazionando annualmente al Consiglio Direttivo;
 - l. comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Consiglio Direttivo;
 - m. garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III del D.Lgs.150/2009 e s.m.i., secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - n. valida la Relazione sulla Performance, di cui all'art. 10 del D.lgs. 150/2009, assicurandone la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione;
 - o. valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
 - p. promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità ed è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'art.13 del D. L.vo n.150/2009, oggi ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché quelli previsti nei piani comunali, per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni pubbliche (Piano Anticorruzione, Piano Trasparenza, Codice di Comportamento); in particolare, il Nucleo verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione, adottati da ogni Ente, ai sensi del comma 8, art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico - gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Esso verifica i contenuti della Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione sui risultati dell'attività svolta, in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, il Nucleo può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti.
 - q. verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
 - r. esegue ogni altro compito espressamente attribuito dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti interni e da Accordi Sindacali.

ARTICOLO 3

STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il Nucleo di Valutazione può avere la forma di organo monocratico o collegiale ed è composto da membri esterni all'Amministrazione.
2. Il Nucleo in forma collegiale è composto da tre membri. Le funzioni di Presidente del Nucleo sono attribuite dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina.
3. Nel caso di Nucleo in forma collegiale, le riunioni sono convocate dal Presidente, sono valide se sono presenti almeno due componenti e il Nucleo decide e adotta le sue valutazioni a maggioranza, in tutti i casi di parità prevale il voto del Presidente.
4. Alle riunioni possono partecipare – su richiesta del Nucleo – i Dirigenti.

ARTICOLO 4

PROCEDURE DI NOMINA DEI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. La procedura di nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione avviene attraverso l'emanazione di un avviso pubblico del quale deve essere data adeguata notizia sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

-
2. La domanda di partecipazione alla procedura di nomina deve essere corredata dal curriculum del candidato in formato europeo.
 3. Possono essere nominati componenti del Nucleo di Valutazione cittadini italiani e cittadini dell'Unione Europea che godono dei diritti civili e politici e siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Non abbiano riportato condanne penali e non siano stati destinatari di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale (le cause di esclusione operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale);
 - b) Non siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale;
 - c) Non abbiano riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;
 - d) Non siano stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla censura;
 4. I membri del Nucleo, sia esso costituito in forma collegiale che monocratica, sono scelti tra soggetti esterni che previo avviso pubblico, abbiano fatto istanza all'Amministrazione e che siano in possesso di Laurea Specialistica e/o Magistrale (o Laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento) nel campo dell'organizzazione aziendale, del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale e di comprovata esperienza formativo-professionale nelle medesime materie.
 5. Il Consiglio Direttivo, valutati i curricula, procede all'individuazione dei componenti del Nucleo ed alla relativa nomina con propria deliberazione, attribuendo al contempo le funzioni di Presidente.
 6. L'incarico di componente del Nucleo non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato.

ARTICOLO 5

INCOMPATIBILITÀ

1. Non possono inoltre essere nominati componenti del Nucleo di Valutazione soggetti che:
 - a) rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina;
 - b) siano dipendenti dell'Amministrazione;
 - c) abbiano cause di incompatibilità per lo svolgimento dell'incarico, rapporti di parentela fino al IV grado con i componenti gli organi dell'A.T.I. ed il personale dirigente dipendente, siano incorsi in provvedimenti di destituzione, di dispensa o di decadenza da impieghi presso amministrazioni pubbliche, oggetto di provvedimenti disciplinari irrogati od in corso da parte di Ordini Professionali nel caso di iscrizione c/o i medesimi;
 - d) abbiano superato, all'atto della presentazione dell'istanza, la soglia dell'età pensionabile.
2. Sono, altresì, cause ostative alla nomina quelle indicate dalla delibera CIVIT (oggi ANAC) n. 12/2013, punto 3.3.5, che qui si intendono integralmente riportati.

ARTICOLO 6

COMPENSO E DURATA

1. Al Presidente ed ai componenti effettivi del Nucleo è corrisposto un compenso pari al 50% del compenso spettante rispettivamente al Presidente ed ai componenti del Collegio dei Revisori. Non è dovuto alcun rimborso per le spese di viaggio, vitto o alloggio. I compensi saranno liquidati previa presentazione di idonea attestazione comprovante l'avvenuto svolgimento delle

attività previste nel presente Regolamento, nel Regolamento sui controlli interni e programmate nei piani dell'Amministrazione.

2. Il Consiglio Direttivo nomina i componenti del Nucleo di Valutazione per una durata non inferiore a tre anni.
3. Al fine di assicurare la piena funzionalità delle attività di valutazione, il Nucleo continua ad esercitare le sue funzioni anche dopo la scadenza dell'incarico fino alla eventuale riconferma o nomina del nuovo Nucleo che dovrà avvenire comunque entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di scadenza dell'incarico. Decorso infruttuosamente tale termine resta confermato il Nucleo in carica.

ARTICOLO 7

DECADENZA E REVOCA

1. I componenti del Nucleo decadono per cause naturali, per il verificarsi di una delle cause d'incompatibilità previste dall'art. 5 del presente regolamento.
2. I componenti del Nucleo di Valutazione non possono assumere – pena la decadenza – incarichi o consulenze c/o l'ATI o presso organismi o istituzioni dipendenti dalla stessa.
3. I medesimi componenti sono revocabili per gravi inadempienze o per accertata inerzia e decadono in caso di assenza – senza giustificato motivo – superiore a tre sedute consecutive del Nucleo.
4. I provvedimenti che dichiarano la decadenza o dispongono la revoca dei componenti esterni sono adottati dal Consiglio Direttivo che provvede alla sostituzione del componente.
5. Nel caso in cui si proceda alla sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del neo nominato è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero Nucleo.

ARTICOLO 8

STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO

1. La struttura tecnica permanente a supporto dell'attività del Nucleo di Valutazione è individuata nella Direzione Gestione finanziaria e Risorse Umane, che cura anche gli aspetti contabili connessi all'insediamento e funzionamento del Nucleo ed in particolare l'impegno di spesa e la liquidazione del compenso ai componenti.

ARTICOLO 9

COLLOCAZIONE ORGANIZZATIVA

1. Il Nucleo di Valutazione opera in posizione autonoma, sia rispetto agli organi di governo, sia rispetto ai responsabili della gestione e risponde esclusivamente al Consiglio Direttivo, cui riferisce trimestralmente.
2. Il Nucleo, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. c) del D. Lgs 30 luglio 1999 n.286 può utilizzare ai fini della propria attività anche i risultati del Controllo di Gestione
3. Nel corso dei processi di analisi e valutazione che ad esso competono, il Nucleo di Valutazione ha accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni attinenti all'attività gestionale e/o alle ulteriori notizie ritenute utili, senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio. I componenti esterni si impegnano a fare uso riservato di tutti i dati e le informazioni di cui venissero a conoscenza nel corso della loro attività, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di privacy.
4. Il Nucleo può richiedere specifici reports e indicatori economico-finanziari ai fini dell'esercizio della propria attività.

ARTICOLO 10

LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DIRIGENZIALI E DI INCARICATI DI P.O.

1. L'attività di valutazione del personale dirigente e degli incaricati di P.O. ha lo scopo di erogare la retribuzione di risultato prevista dal CCNL, di orientare le prestazioni dei dirigenti e degli incaricati di P.O. verso il raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, di valorizzare e promuovere lo sviluppo professionale dei dirigenti nell'ambito di un contesto operativo orientato verso l'efficienza, efficacia, economicità, trasparenza ed imparzialità della gestione amministrativa.
2. La valutazione deve considerare le effettive condizioni organizzative e gestionali in cui è esercitata la funzione dirigenziale, tenendo conto sia delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate, sia delle eventuali difficoltà del contesto operativo o di eventi non prevedibili in sede di definizione degli obiettivi.
3. Il periodo di riferimento per le attività di valutazione coincide con l'esercizio finanziario, o con i tempi indicati per la realizzazione di determinati obiettivi.
4. Il Nucleo può consultare, in audizione, i singoli dirigenti, al fine di ampliare o precisare le informazioni trasmesse dagli stessi tramite le relazioni semestrali e di fine anno ed utili ai fini della valutazione dei risultati.

ARTICOLO 11

PROCEDURE DI VALUTAZIONE

1. La valutazione delle prestazioni e dei risultati ottenuti dai dirigenti e dagli incaricati di P.O. è formalizzata di norma entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello considerato.
2. La valutazione deve essere predisposta attraverso l'indicazione preventiva dei punti e dei criteri di valutazione.
3. Le valutazioni saranno raccolte nel fascicolo personale degli interessati e di esse si terrà conto all'atto delle assegnazioni o dei rinnovi degli incarichi di direzione e/o di coordinamento.

ARTICOLO 12

NORME DI GARANZIA

1. Si intendono qui recepite tutte le clausole di salvaguardia previste dalla normativa vigente e dal Contratto Collettivo Nazionale a tutela del dirigente soggetto a valutazione.
2. La proposta di esito negativo della valutazione deve essere comunicata al Dirigente interessato il quale, entro 10 giorni, può presentare le proprie controdeduzioni ovvero chiedere di essere ascoltato anche alla presenza di un rappresentante sindacale o da persona di sua fiducia. In ogni caso, l'eventuale produzione di ulteriore documentazione a supporto della valutazione dovrà avvenire entro il termine perentorio di 20 giorni dalla convocazione e/o riscontro da parte del Nucleo alle controdeduzioni presentate. Trascorso infruttuosamente tale termine, il Nucleo non terrà in ogni caso conto della documentazione successivamente prodotta.
3. Il Nucleo di Valutazione è tenuto a comunicare gli esiti derivanti dai processi valutativi delle prestazioni e dei risultati dei singoli dirigenti, ed ogni altra informazione di specie ritenuta utile, qualora il Comitato dei Garanti, istituito ai sensi dell'art. 15 del C.C.N.L. 1998/2001, debba esprimersi in sede di adozione dei provvedimenti di cui all'art. 3 comma 2 della legge n°145/02.

ARTICOLO 13

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

1. Tutti gli atti del procedimento di nomina dei componenti esterni del Nucleo sono pubblici. In particolare sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ATI gli atti di nomina, i curricula dei componenti ed i relativi compensi, compatibilmente con la vigente normativa in materia di tutela dei dati personali.

ARTICOLO 14

NORME FINALI E DI RINVIO

1. Il presente regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sarà pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di tale pubblicazione
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espresso richiamo alle norme di leggi vigenti, al CCNL del Comparto Regioni-EELL ai Criteri Generali relativi ai sistemi di valutazione dei risultati di gestione.